

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2013.128 e BP.2013.60

Decisione del 22 gennaio 2014
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Roberto Macconi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Confisca in caso di abbandono del procedimento
(art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Fatti:

- A.** Il 10 luglio 2007 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP riguardante B., cittadino italiano, titolare della relazione bancaria n. 1, aperta presso la banca C. di Z. (Svizzera). La segnalazione traeva spunto dal fatto che il predetto risultava essere imputato in un procedimento italiano per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* del Codice penale italiano.
- B.** Con decisione del 12 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini probatori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro della relazione bancaria summenzionata.
- C.** Dopo vari contatti con le autorità italiane finalizzati ad ottenere, per via rogatoria, informazioni ed atti relativi ai reati contestati all'estero, utili per verificare l'origine dei valori sequestrati in Svizzera, il 16 aprile 2010 B. veniva condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* CP italiano (v. act. 7.1).
- D.** In occasione di un interrogatorio del 5 agosto 2010, B. informava il MPC dell'esistenza di un'altra relazione bancaria presso la banca D. SA.
- E.** A seguito dell'ordine d'identificazione e sequestro del 6 agosto 2010, la banca D. SA, il 16 agosto seguente, trasmetteva al MPC la documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata a A., figlio di B., sulla quale quest'ultimo risultava avere procura.
- F.** Non potendo dimostrare l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale antecedentemente al 1° gennaio 1987 – data ritenuta anche dal Tribunale di Catania nella sua sentenza del 16 aprile 2010 –, ed essendo la relazione bancaria n. 1, stata alimentata unicamente prima del 1987, il 10 aprile 2012 il MPC ne ha ordinato il dissequestro immediato.

- G.** In data 11 gennaio 2013 l'MROS segnalava al MPC l'esistenza di una polizza assicurativa rendita E. n. 3 stipulata presso la F. AG a Zurigo, sottoscritta da B. il 16 aprile 2004, polizza che il 20 maggio 2009 è stata trasferita, per volere del predetto, al figlio A.
- H.** Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte d'Appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, aumentando a 12 anni di reclusione la pena inflitta a B. ed estendendo la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante (v. act. 13.1).
- I.** Dopo avere chiuso l'istruzione e dato alle parti la possibilità di presentare istanze probatorie, in data 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B., mettendo a carico di quest'ultimo le spese procedurali ammontanti a fr. 2'500.--. Con atto separato, l'autorità inquirente ha pure ordinato la confisca sia dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 2 intestata a A. presso la banca D. SA di Lugano, sia della polizza assicurativa rendita E. n. 3 presso la F. AG, di cui A. risulta essere stipulante/contraente (v. act. 1.1).
- J.** Con reclamo dell'11 settembre 2013 A. è insorto contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'annullamento con conseguente dissequestro sia della relazione bancaria in oggetto che della polizza assicurativa (v. act. 1).
- K.** Il MPC, mediante osservazioni del 7 ottobre 2013, ha chiesto la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
- L.** Con replica del 18 ottobre 2013, trasmessa al MPC per conoscenza, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
- M.** Il 13 dicembre 2013 questa Corte ha invitato il MPC a produrre copia dei ricorsi interposti da B. e/o il Pubblico Ministero italiano contro la sentenza del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, nonché della sentenza della Corte d'Appello di Catania, motivazioni comprese (v. act. 11), atti pervenuti alla presente autorità il 10 gennaio 2014 (v. act. 15).

Diritto:

1.

- 1.1** Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.2** Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 30 agosto 2013, è stato notificato al reclamante in data 2 settembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto l'11 settembre 2013, è pertanto tempestivo.

- 1.3** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

- 1.4** Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario e di una polizza assicurativa, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.

- 1.5** Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

- 2.** Il reclamante contesta innanzitutto la competenza per territorio del MPC a confiscare i beni di sua pertinenza. A suo dire, non vi sarebbe alcun legame tra l'inchiesta italiana ed i valori patrimoniali oggetto della decisione di confisca. Gli articoli 260^{ter} cpv. 3 e 305^{bis} cpv. 3 CP non sarebbero applicabili in concreto, dato che i beni oggetto della criticata misura sarebbero di sua proprietà e non del padre, B.,

Orbene, in concreto occorre rilevare che sia i valori depositati sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca D. SA sia la polizza assicurativa rendita E. n. 3 presso la F. AG costituiscono beni donati da B. al figlio A. I versamenti di denaro sul conto bancario di quest'ultimo, sul quale il padre disponeva di una procura, nonché il pagamento del premio unico della polizza vita n. 4 presso la ex G., il cui denaro incassato alla sua scadenza è stato utilizzato per la stipulazione della susseguente polizza assicurativa rendita E. n. 3, sono intervenuti nel periodo di tempo in cui le autorità giudiziarie italiane hanno accertato una partecipazione di B. ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, ossia dal 1987 al suo arresto in Italia. La connessione con il territorio svizzero è data dal fatto che sia il conto bancario che la polizza assicurativa di cui sopra si trovano presso una banca risp. una compagnia assicurativa site in Svizzera (v. TPF 2011 18 consid. 2.2.1-2.2.3). Alla luce di quanto sopra, è data la competenza del MPC a decidere sulla confisca dei valori patrimoniali dell'interessato siti in Svizzera. L'eccezione di incompetenza è pertanto infondata.

3. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).
- 3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (*Papierspur, trace documentaire, paper trail*) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og-

getto d'atti puniti sotto il profilo dell'art. 305^{bis} CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

- 3.2** L'art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], *Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei*, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, *Commentario basilese*, vol. I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 1 ad art. 72 CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (art. 72 CP). Contrariamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, *Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice*, PJA 2007 pag. 1398; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 8 ad art. 72 CP).

- 3.2.1** La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico

giusta l'art. 305^{bis} CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394).

3.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260^{ter} CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicitare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260^{ter} CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

3.2.3 Partecipa ad un'organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corrente che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (FF 1993 III 212-213; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, §40 n. 24-26; JÖRG REHBERG, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l'intenzione deve riguardare l'integralità degli elementi co-

stitutivi oggettivi (FF 1993 III 213; G. STRATENWERTH/F. BOMMER, op. cit., §40 n. 27; J. REHBERG, op. cit., pag. 208).

- 3.3** Nella fattispecie, occorre evidenziare che in data 16 aprile 2010 B. è stato condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* CP italiano, per avere fatto parte, insieme ad altre persone, di un'associazione di tipo mafioso denominata H., e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie di delitti contro la persona (quale omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali), contro il patrimonio (quali rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere, nonché all'acquisizione in modo diretto ed indiretto del controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla realizzazione, comunque di profitti o vantaggi ingiusti (v. act. 7.1 pag. 1165). Impugnata sia dalla difesa - il cui appello ha investito tutti i capi e punti relativi alla pronuncia di responsabilità, alla confisca e al trattamento sanzionatorio (v. act. 13.1 pag. 21) - sia dall'accusa, tale sentenza è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catania, la quale ha aumentato la pena a dodici anni di reclusione (v. act. 13.1 pag. 599). Tale decisione è stata a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di cassazione sia dal Pubblico Ministero italiano che da B. (v. act. 15.1), quest'ultimo contestandola in relazione a tutti i capi e punti (v. act. 15.1, ricorso difesa pag. 7). I ricorsi in questione sono tuttora pendenti davanti alla predetta Corte. Orbene, fintanto che non esiste una sentenza passata in giudicato che constati in via definitiva l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale, il predetto deve beneficiare della presunzione d'innocenza (v. art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]), situazione che non permette di procedere alla confisca pronunciata dal MPC (v. ROBERTA TSCHIGG, *Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen*, Berna/Stuttgart/Wien 2003, pag. 101 e segg.; cfr. anche F. BAUMANN, op. cit., n. 14 ad art. 72 CP; N. SCHMID, op. cit., n. 191-192 ad art. 70-72 CP; sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 1996, pubblicata in SJ 119 (1997) pag. 1 e segg.). Alcuni autori, fra i quali il citato SCHMID (v. op. cit., n. 192 ad art. 70-72 CP), ritengono invero possibile ovviare all'assenza di una sentenza di condanna cresciuta in giudicato con un apprezzamento autonomo – da parte dell'autorità giudicante – della fattispecie penale. Nel presente caso tale operazione si avvera però impossibile, posto che né il MPC, né tantomeno la scrivente Corte dispongono degli atti istruttori del processo italiano (prove, testimonianze, deposizioni, interrogatori, ecc.) necessari a ricostruire in maniera inequivocabile – e perlomeno equivalente ad un giudizio definitivo di merito – l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale. La pronuncia della contestata confisca non può pertanto essere de-

cretata nemmeno in questa ipotesi. Visto tutto quanto precede, la decisione di confisca impugnata deve essere annullata ed i beni oggetto della stessa liberati.

Ci si potrebbe infine chiedere – a titolo abbondanziale – se l'esigenza di una sentenza estera passata in giudicato si sarebbe posta nei medesimi termini nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi degli art. 376 e segg. CPP. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa in concreto, visto che il MPC ha decretato la litigiosa confisca contestualmente al decreto di abbandono del procedimento aperto a carico di B. per riciclaggio di denaro, e ciò giusta il disposto di cui all'art. 320 cpv. 2 CPP.

4. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5. In conclusione, il reclamo è accolto. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF). L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l'art. 75 cpv. 1 LOAP.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il decreto di confisca del 30 agosto 2013 è annullato.
2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. Non vengono prelevate spese.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 22 gennaio 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Roberto Macconi
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).